

CHIARIMENTO 3

A seguito di richiesta chiarimento si precisa che per l'assolvimento degli obblighi di assistenza tecnica di cui agli artt. 8 e 9 delle Condizioni particolari di fornitura non si può fare semplicemente riferimento alla garanzia dovuta dalla ditta produttrice le attrezzature. Infatti, come da estratto del citato art. 9,:"La ditta aggiudicataria dovrà:- mettere a disposizione per tutta la durata del contratto almeno un centro operativo competente per la zona di Genova, anche se con sede operativa fuori città. Nel caso l'assistenza non venga svolta direttamente, in tutto o in parte, dalla Ditta, R.T.I. o Consorzio offerente i rapporti con Ditte non facenti parte del R.T.I o Consorzio, ma coinvolte nell'appalto con compiti di assistenza, dovranno essere regolati da un contratto di subappalto con impegno formale da parte della ditta aggiudicataria a rispondere direttamente di eventuali omissioni commesse dal subappaltatore prescelto e dal suo personale. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto alla C.A. come intende strutturare nel dettaglio l'assistenza tecnica e dovrà inoltre fornire i nominativi dei tecnici addetti all'assistenza ed alla manutenzione. Tali tecnici potranno essere variati previa comunicazione alla Civica Amministrazione in tempi e modi tali da non compromettere il regolare espletamento del servizio."